

# **CRITERI E MODALITA' PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ORGANIZZATE DA TERZI.**

**(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 18/06/2007)**

## **Art. 1 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La Camera di Commercio di Parma, a norma dell'art. 2 della Legge n. 580 del 29/12/1993, interviene allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche della provincia. Per assolvere tale funzione l'ente camerale realizza annualmente un programma di azioni che si articola nell'attuazione diretta, anche in collaborazione con altre istituzioni, di iniziative promozionali ovvero nel sostegno di analoghe iniziative svolte a cura di terzi.

Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri cui la Camera di Commercio di Parma si attiene per gli interventi a sostegno di iniziative di promozione economica realizzate da soggetti pubblici e privati al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza.

Gli interventi camerali di cui sopra consistono:

- a) nella concessione di contributi economici;
- b) nella concessione del gratuito patrocinio
- c) nella concessione a titolo gratuito dell'uso di sale del Centro congressi camerale.

## **Articolo 2 OBIETTIVI PERSEGUITI**

La Camera di Commercio indirizza i propri interventi di sostegno a favore delle iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico del territorio e all'incremento della competitività del territorio e del sistema delle imprese e in particolare alle iniziative, coerenti, per finalità e contenuti, ai seguenti obiettivi:

- a) diffusione dell'innovazione tecnologica e della qualità;
- b) promozione della commercializzazione all'interno e all'estero;
- c) formazione professionale e della cultura imprenditoriale;
- d) studio della realtà economica e sociale della provincia e delle dinamiche del sistema imprenditoriale;
- e) valorizzazione del territorio, con particolare riguardo all'incremento dei flussi turistici.

Gli interventi dovranno avere in ogni caso come punto di riferimento gli obiettivi promozionali individuati nel programma annuale così come definito dalla relazione previsionale e programmatica adottata dal Consiglio camerale. Al programma annuale viene data divulgazione attraverso la pubblicazione nel sito camerale.

## **Art. 3 CRITERI GENERALI E PRIORITA'**

Nel quadro delle finalità sopra individuate l'ente camerale interviene a sostegno di iniziative di soggetti terzi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. privilegiare le azioni che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- b. evitare la polverizzazione delle risorse concentrandole verso le iniziative di maggior rilievo;

- c. favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni, in modo da promuovere, su base pluriennale, un'allocazione equilibrata delle risorse dal punto di vista delle finalità promozionali, dei settori economici e delle aree del territorio.

Sempre nel quadro delle finalità sopra individuate, la Camera di Commercio dà priorità alle iniziative:

- a) che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- b) promosse da Enti pubblici ovvero da Associazioni di categoria, escludendo di norma le iniziative che abbiano interesse interno e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
- c) promosse da società partecipate o controllate dalla Camera di Commercio;
- d) che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori.

Le sagre locali o patronali nonché le manifestazioni di mero folklore locale, ricreative ed assistenziali potranno essere oggetto del sostegno finanziario camerale solo se e in quanto trovi spazio all'interno di tali manifestazioni una reale promozione di prodotti del territorio o sia riscontrabile una concreta valorizzazione del territorio stesso.

Le società partecipate o controllate attraverso le quali la Camera persegue obiettivi specifici di promozione e sviluppo, così come individuati nei programmi pluriennale e annuale, possono ricevere contributi a supporto del programma complessivo di attività annuale.

#### **Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono essere beneficiari degli interventi camerali:

- a. enti ed organismi privati portatori di interessi collettivi o diffusi del sistema delle imprese o di settori della comunità economica e civile: ad esempio, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni di consumatori e di rappresentanza dei lavoratori o altre associazioni;
- b. enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico;
- c. società partecipate dall'ente camerale;
- d. singole imprese, professionisti, cittadini, qualora la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti e interventi di rilevante impatto per il sistema socio-economico provinciale.

#### **Art. 5 FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**

Al fine di consentire alla Camera di Commercio di pianificare i propri interventi, prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni e delle priorità individuate dagli strumenti di programmazione, i soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di iniziative interessanti ai fini della promozione dell'economia provinciale presentano una domanda preliminare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa, formulando una descrizione degli scopi, dei contenuti e del valore economico dell'iniziativa e indicando l'entità del contributo che si prevede di richiedere. La Giunta – esaminate le iniziative – deciderà se inserire l'intervento camerale nel programma promozionale di attività per l'anno successivo, individuando le necessarie risorse nell'ambito del preventivo economico. La domanda andrà comunque riconfermata, nei termini di cui al comma 4.

Le istanze di contributi che perverranno successivamente al termine indicato al comma 1 saranno di volta in volta valutate sulla base delle caratteristiche dell'iniziativa e delle disponibilità di bilancio.

Le società partecipate o controllate dall'ente camerale interessate ad ottenere un contributo a sostegno dell'operatività annuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 4, devono presentare alla Camera di Commercio, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, domanda nella quale saranno illustrati i principali obiettivi e interventi del programma di attività per l'anno successivo, il relativo piano finanziario e l'entità dell'intervento camerale. La Giunta – valutata favorevolmente la domanda – disporrà l'inserimento del programma all'interno del proprio programma promozionale, prevedendo la necessaria copertura finanziaria nell'ambito del preventivo economico.

I soggetti che intendono ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa interessante ai fini dello sviluppo economico del territorio provinciale, debbono presentare apposita domanda all'Ente camerale almeno 60 giorni prima dell'inizio della medesima. Farà fede in tal caso la data di arrivo in Camera di Commercio, attestata dal timbro apposto dagli uffici riceventi. Eccezionalmente, a fronte di motivate ragioni che giustifichino il mancato rispetto del termine, potranno essere accettate domande pervenute con un anticipo inferiore, a condizione che i tempi consentano un'istruttoria completa della pratica prima di sottoporla alla Giunta.

La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria, deve contenere:

- a. generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b. una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni positive per l'economia locale, con particolare riferimento ai risultati attesi in termini di ricaduta economica sul sistema territoriale e ai criteri oggettivi in base ai quali essi saranno misurati; nell'ipotesi di progetti pluriennali la relazione dovrà riportare lo stato di avanzamento dei risultati raggiunti;
- c. nel caso di iniziative ricorrenti, l'indicazione del numero di edizioni svolte e dei contributi già ottenuti dalla Camera di Commercio;
- d. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di enti, dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed i proventi dell'iniziativa;
- e. l'indicazione circa l'eventuale istituzione di un soggetto (comitato, gruppo di lavoro etc..) incaricato della progettazione/organizzazione dell'iniziativa e la sua composizione;
- f. la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
- g. la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio;
- h. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera di Commercio (inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc.).

Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che, obbligati all'iscrizione al Registro Imprese, non siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale o risultino protestati o sottoposti a procedure concorsuali.

Non sono ammissibili inoltre domande di contributi per il finanziamento di iniziative già concluse o avviate alla data di presentazione della domanda.

## **Art. 6 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

Il Dirigente dell'ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.

Completata l'istruttoria, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale perché la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che deve deliberare, salvo i casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

## **Art.7 ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

La deliberazione deve essere motivata. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto nelle premesse del provvedimento deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e i suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale. Infine va verificata la osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- a. il soggetto beneficiario, la percentuale del contributo concesso rispetto alla spesa preventivata e sostenuta e l'importo dello stesso;
- b. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo dei risultati e delle entrate e delle spese dell'iniziativa nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) ad e) del successivo art. 10;
- c. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la modalità di pubblicizzazione dell'intervento camerale, ecc.

Con riferimento ai contributi concessi a società partecipate a sostegno dei programmi annuali di attività, la Giunta può prevedere la erogazione di anticipi in misura non superiore al 50% del contributo, a fronte della realizzazione di parti significative del programma e della presentazione dei relativi rendiconti operativi e finanziari.

## **Art. 8 CONDIZIONI ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

La determinazione dell'entità del finanziamento è effettuata dalla Giunta in base alla valutazione dei seguenti fattori:

- il configurarsi dell'iniziativa o del progetto come azione "di sistema", caratteristica individuabile alla luce di elementi quali: l'intersectorialità, il numero e la qualità dei soggetti promotori, la qualità degli altri soggetti coinvolti nel sostegno all'iniziativa;
- la qualità della progettazione;

- l'interesse dei richiedenti verso l'iniziativa, testimoniato dalla quota di autofinanziamento
- Il riferirsi la domanda ad una iniziativa nuova, in fase di lancio
- L'ambito territoriale di riferimento dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale)
- la capacità di impatto sull'economia e sul territorio
- La permanenza di positivi effetti di lungo periodo sull'economia e sul territorio a seguito dell'attuazione
- L'esistenza di comitato o di altro soggetto di garanzia tecnico-organizzativa.

Per le iniziative di cui all'art. 5 comma 2, il contributo camerale non potrà di norma superare la misura massima del 50% dei costi e, in ogni caso, la somma di 30.000 euro.

Per le manifestazioni di carattere locale, ritenute finanziabili ai sensi dell'art. 3 comma 3, il contributo camerale non potrà di norma superare la somma di 2.500 euro.

In attuazione del principio di rotazione dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3, le iniziative che si ripetono periodicamente non potranno di regola godere di più di tre contributi successivi.

## **Art. 9 CONTRIBUTI DI MINORE ENTITA'**

Per le iniziative di promozione economica in relazione alle quali il contributo richiesto alla Camera di Commercio non superi la somma di 2.500 euro, verrà previsto un apposito stanziamento nel bilancio annuale sulla base del quale il Segretario generale, su proposta ovvero su parere favorevole del Presidente, potrà direttamente adottare provvedimenti di concessione di contributi, sempre nel rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dal presente regolamento.

Il Segretario generale riferirà ogni quadrimestre alla Giunta circa le domande pervenute aventi le caratteristiche di cui sopra e circa i contenuti dei provvedimenti adottati.

## **Art. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Dirigente o un suo delegato dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento della Giunta in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, da precisare nella lettera, entro 60 giorni, o nel diverso termine di volta in volta stabilito, dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione:

- a. una relazione dettagliata sullo svolgimento della iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati, utilizzando criteri oggettivi, i risultati positivi che ha determinato sia sul piano della promozione economica della provincia che sul piano della ricaduta economica sul territorio;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigersi su carta intestata dell'organismo beneficiario (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), circa il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, escluso il contributo camerale, e delle spese sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile dell'iniziativa; gli enti pubblici, in luogo della dichiarazione, potranno produrre il rendiconto economico dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti;
- c. i documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all'originale che attestino l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura; in luogo della predetta documentazione in originale o certificazione di conformità all'originale, il soggetto interessato se pubblica amministrazione, potrà produrre ai sensi delle vigenti normative, dichiarazione sostitutiva di

- atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente o da altro amministratore dal medesimo delegato,
- d. la documentazione atta a stabilire la natura della iniziativa ai fini dell'applicazione della vigente normativa inerente l'applicazione delle ritenute fiscali dovute;
  - e. la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi questa circostanza, l'importo del contributo non potrà superare la differenza tra spese accertate a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite. Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto in ragione della percentuale concessa.

L'erogazione del contributo interviene a conclusione dell'iniziativa e una volta pervenuta la documentazione di cui sopra. Dopo averne verificato la completezza e il contenuto, l'ufficio trasmette la pratica, attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.

Qualora non sia data risposta entro il termine di cui al 1° comma, ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione all'interessato fissando un ulteriore termine di 30 giorni.

La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario Generale perché ne proponga l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile della Giunta Camerale per la revoca della concessione. La pratica è ugualmente portata al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia sostanzialmente discostata da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive fornite dall'Ente Camerale.

La mancata realizzazione dell'iniziativa prevista comporta la revoca del contributo. Tale revoca verrà proposta dall'ufficio competente alla prima riunione utile della Giunta camerale.

In caso di diniego della concessione, la comunicazione all'interessato deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

## **Art. 11 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA AI CONTRIBUTI CAMERALI PER LE IMPRESE**

La Camera di Commercio di Parma, nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a favore delle imprese, si conforma alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

## **Art. 12 CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO**

Le domande di patrocinio gratuito – con concessione dell'uso del logo camerale – devono essere presentate ai sensi dei commi 4 e 5 (punti a, b, g, h) dell'art. 5.

Il patrocinio sarà concesso direttamente dal Segretario generale, con il parere favorevole del Presidente, in coerenza con gli obiettivi di promozione e di sviluppo economico del territorio che rappresentano la missione della Camera di Commercio. Rimane salva la facoltà del Segretario generale, in considerazione del rilevante impatto che la concessione del patrocinio può comportare

per l'immagine dell'ente o qualora sia comunque ritenuto opportuno, di sottoporre la domanda alla decisione della Giunta camerale.

Il Segretario generale riferirà ogni quadrimestre alla Giunta circa le domande pervenute e circa i contenuti dei provvedimenti adottati.

### **Art. 13**

#### **CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SALE DEL CENTRO CONGRESSI CAMERALE**

La concessione a titolo gratuito di sale del Centro congressi camerale è disposta dal Segretario generale, avuto riguardo alla valenza promozionale dell'iniziativa, alle implicazioni positive per l'economia territoriale e per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Camera di Commercio.

Le domande di concessione gratuita devono essere presentate almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa ai sensi dei commi 4 e 5 (punti a, b, c, d, g, h) dell'art. 5.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento camerale per la concessione in uso di sale del Centro congressi, la concessione a titolo gratuito comporta il pagamento di una quota forfetaria come da tariffario in vigore. Il Segretario generale potrà concedere l'esenzione dal pagamento della quota predetta in considerazione della particolare rilevanza economica o istituzionale dell'iniziativa e/o della ricaduta positiva della stessa sull'immagine camerale.

La concessione a titolo gratuito comporta la disponibilità della sala richiesta con utilizzo della dotazione ordinaria di servizi e attrezzature. L'acquisizione di servizi e attrezzature non rientranti nella dotazione ordinaria della sala è a carico del richiedente.

Il Segretario generale riferirà semestralmente alla Giunta circa le domande pervenute e circa i contenuti delle decisioni adottate.

### **Art. 14**

#### **ALTRE DISPOSIZIONI**

Le regolamentazioni con le quali sia disposta la concessione a favore di una pluralità generalizzata di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere debbono in ogni caso, disciplinare i seguenti aspetti:

- a. l'individuazione dei soggetti beneficiari della iniziativa;
- b. il limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale;
- c. i criteri per l'esame delle domande;
- d. l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni.